## REPUBBLICA ITALIANA



## **BOLLETTINO UFFICIALE**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 222

Anno 54 26 ottobre 2023 N. 295

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 OTTOBRE 2023, N. 1811

L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Avviso pubblico di manifestazione di interesse teso alla stipula di convenzioni per l'attività di gestione e tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne anni 2024-2025 eventualmente prorogabile al 2026

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### Richiamate:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata e integrata con legge regionale 16 luglio 2015, n. 9, Legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 e Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, ed in particolare:
- l'art. 5, comma 3, con il quale, si stabilisce che "la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le Associazioni piscatorie di cui al successivo art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività";
- l'art. 7, con il quale si precisa che per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla medesima legge "le Associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
  - b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
  - c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno";
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. 45, 54 e 56;

Rilevato, in particolare l'art. 45, del predetto Codice, il quale stabilisce che è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale..";

#### Considerato:

- che l'iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa nonchè di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- che come stabilito dal decreto direttoriale n. 561 del 26/10/2021 (provvedimento di avvio del runts) a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nel registro nazionale delle APS, nei registri regionali delle ODV e delle APS ed è cessata l'efficacia delle leggi regionali n.34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale" e n. 12 del 2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";

Considerato che l'attività delle associazioni piscatorie, grazie al presidio fornito dai volontari, si inserisce in un contesto di sussidiarietà orizzontale coincidente con gli interessi dell'amministrazione, in coerenza con quanto perseguito con la legge di settore in particolare con riferimento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone e per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

## Valutato, pertanto, opportuno:

- promuovere modelli organizzativi fondati sulla collaborazione per la realizzazione di attività di interesse comune, sulla convergenza di obiettivi volte ad elevare livelli di partecipazione;
- dare continuità ed ulteriore impulso al lavoro che le associazioni piscatorie hanno sviluppato in passato in stretta collaborazione dapprima con le Amministrazioni provinciali e poi con l'Amministrazione regionale in materia di salvaguardia, conservazione, valorizzazione e gestione della fauna ittica;

- promuovere lo sviluppo di nuove e più efficaci sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione e di stimolare forme di collaborazione sul medesimo territorio provinciale;
- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori regionali, nonché della numerosità e della tipologia di strutture locali oggetto di conduzione o intervento da parte del volontariato piscatorio;
- prevedere l'obbligatorietà della disponibilità alla collaborazione tra associazioni per fronteggiare i fabbisogni dei territori provinciali;
- adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori;

Ritenuto opportuno prevedere:

- che la manifestazione di interesse possa essere presentata esclusivamente da associazioni piscatorie che, oltre a possedere i requisiti già sopra evidenziati, siano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e dimostrino di operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
- la stipula di singole convenzioni con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse e che risulteranno idonei;
- che, in presenza di più manifestazioni di interesse dove risulti la volontà di operare sul medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Responsabile del procedimento, attiverà un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:
  - assicurare la reciproca disponibilità ad operare in sinergia ed affrontare collaborativamente ogni intervento localmente necessario per la salvaguardia e la gestione della pesca e del patrimonio ittico, quale condizione necessaria per la stipula della convenzione;
  - promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

Richiamate:

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore);
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.", ed in particolare l'art. 6;

Ritenuto necessario al fine di dare attuazione al sopra citato art. 5 della L.R. n. 11 del 2012:

- disciplinare le procedure di raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni aventi i requisiti richiesti per la successiva stipula di convenzioni;
- fissare in due anni la durata delle convenzioni, prorogabile di un anno in ragione delle risorse eventualmente destinate e rese disponibili per l'annualità 2026, con l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- approvare lo schema di convenzione, regolante i rapporti e le modalità di svolgimento delle attività di gestione e tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne, previste nello schema di convenzione parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

## Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";

- la L.R. 28 luglio 2023, n. 11 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2357 del 27 dicembre 2022 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" e ss.mm.ii.;

Atteso che sono disponibili sul capitolo **U78594** "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e s.m., risorse pari ad **Euro 125.000,00 per l'anno 2024 e 2025**;

Considerato necessario stabilire, al fine di individuare il tetto massimo di spesa che verrà assegnato pro-quota a ciascuna associazione calcolato in base alla spesa media storica, i seguenti criteri:

- € 75.000,00 per anno ripartito in funzione del numero di licenze di pesca attivate o rinnovate nel 2022 (ultimo anno di riferimento in cui sono disposizione tali dati), proporzionalmente ripartito tra i diversi territori provinciali;
- 2. € 33.000,00 per anno, ripartito in funzione della collaborazione alla conduzione negli ultimi cinque anni di uno dei sei incubatoi di valle attivi nelle provincie occidentali della Regione (Bobbio, Ferriere e Lugagnano nella provincia di Piacenza) e (Bardi, Berceto, Borgotaro nella provincia di Parma);
- 3. € 5.000,00 per anno, in funzione della collaborazione alla conduzione, negli ultimi cinque anni, dell'attività di stoccaggio di pesci alloctoni attiva a Piacenza;
- 4. € 12.000,00 per anno, ripartito in funzione della collaborazione all'attività di controllo e manutenzione di passaggi di pesci nei territori di Piacenza e Ravenna;

Rilevato, pertanto, che la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai sopracitati punti descritti, permette di suddividere le risorse annuali disponibili tra i diversi territori regionali come riportato nella sottostante tabella:

Territorio provinciale	Assegnazione annuale
Piacenza	33.042,50
Parma	25.664,50
Reggio Emilia	7.259,50
Modena	6.225,50
Bologna	15.593,00
Ferrara	14.860,00
Ravenna	16.565,00
Forlì - Cesena	4.191,50
Rimini	1.598,50
Totale	125.000,00

e permetterà di determinare, sulla base delle candidature presentate, il tetto massimo annuale di risorse destinate al rimborso delle spese sostenute e rendicontate assegnato a ciascuna associazione per l'intero biennio 2024-2025 ed in caso di proroga anche per il 2026;

Dato atto che l'onere derivante dall'attivazione delle convenzioni di durata massima triennale ammontante ad euro 125.000,00 per ogni anno per un totale complessivo di € 375.000,00 trova copertura, per gli anni 2024 e 2025, sugli stanziamenti del capitolo **U78594** "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e s.m., mentre per l'anno 2026, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie allocate con il bilancio finanziario di previsione 2024-2026;

## Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13/03/2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2360 del 237 dicembre 2022, recante "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti";
- n. 474 del 27 marzo 2023 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a

seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni enti locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025.";

Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

- 1) di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, teso alla stipula di convenzioni della durata di 2 anni, eventualmente estendibile a 3 anni, sulla base delle disponibilità finanziarie per l'anno 2026, allocate con il bilancio finanziario di previsione 2024-2026, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- 2) di approvare il modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il termine perentorio del 6 novembre 2023;
- 5) di prevedere la stipula di singole convenzioni con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse risultate idonee, stabilendo che le convenzioni avranno validità a decorrere dalla data di sottoscrizione, non prima del 1° gennaio 2024, fino al 31/12/2025 eventualmente estendibile al 2026, precisando che l'annualità di convenzione 2026 sarà attivata solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie allocate con il bilancio finanziario di previsione 2024-2026 e possano

- essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione alla stipula alle medesime condizioni;
- 6) di prevedere che per la realizzazione delle attività dedotte in convenzione sarà riconosciuto complessivamente alle Associazioni un tetto massimo di rimborso delle spese sostenute di euro 125.000,00 annue;
- che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni pari complessivamente ad euro 375.000,00 di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2024 e 2025, sugli stanziamenti del capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per formazione, ricerca, interventi di promozione, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e s.m., mentre per l'anno 2026, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie allocate con il bilancio finanziario di previsione 2024-2026;
- 8) che, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 11), nel rispetto dell'attribuzione delle competenze stabilite dalla L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. e dalla propria deliberazione n. 474/2023 e ss.mm.ii. il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvede, con proprio atto:
  - alla individuazione dei diversi soggetti con cui stipulare le convenzioni;
  - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
  - nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato;
- 9) di stabilire che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:
  - assicurare la reciproca disponibilità ad operare in sinergia ed affrontare collaborativamente ogni

intervento localmente necessario per la salvaguardia e la gestione della pesca e del patrimonio ittico, quale condizione necessaria per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;
- 10) di stabilire che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscriversi da parte del legale rappresentante di ciascun rappresentante regionale delle Associazioni coinvolte ovvero da soggetto munito di specifico potere;
- 11) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- 12) di disporre che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, secondo quanto previsto nella delibera di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025".

\_ \_ \_ \_ \_

Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

#### **Premessa**

L'art. 5, comma 3, della L.R. n. 11/2012 così come modificato dalla L.R. n. 2/2017 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie per l'affidamento delle attività volte al ripristino e al riequilibrio faunistico-ambientale delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva sul territorio regionale.

Le convenzioni sono stipulate in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare dagli artt. 54, 55, 56.

## Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11, possono stipulare le convenzioni le associazioni piscatorie in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a. non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
- b. essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni;
- c. essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.

In particolare, al fine di dare continuità al lavoro che le associazioni piscatorie hanno sviluppato in questi anni, la manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente da associazioni piscatorie che, oltre a possedere i requisiti già sopra evidenziati, dimostrino di operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa.

Per quanto riguarda i requisiti di cui alla sopracitata lettera c), è necessario:

 allegare una copia dello Statuto ovvero indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato oppure una dichiarazione sostitutiva attestante che le finalità statutarie siano compatibili con l'attività specifica richiesta;

- 2. presentare una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione che dovrà mettere in evidenza in particolare:
  - a) i territori provinciali nei quali l'associazione ha svolto negli ultimi anni attività di volontariato nel campo della tutela della fauna ittica e della gestione della pesca;
  - b) la collaborazione prestata alla conduzione di uno degli incubatoi di valle attivi nelle provincie occidentali della Regione Emilia-Romagna negli ultimi cinque anni;
  - c) la collaborazione prestata alla conduzione dell'attività di stoccaggio dei pesci alloctoni a attiva a Piacenza negli ultimi cinque anni;
  - d) la collaborazione prestata alla conduzione dell'attività di controllo e manutenzione di passaggi di pesci nei territori di Piacenza e Ravenna;
  - e) svolgimento della propria attività, attraverso volontari o eventuali altri collaboratori nei territori provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Tali requisiti, dovranno essere altresì attestati con una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 (Allegato B) a cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

L'Amministrazione potrà accertare la veridicità dei requisiti dichiarati presso i Settori Agricoltura, Caccia e Pesca territoriali.

## Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di gestione e tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

Le Associazioni, nell'adempiere agli impegni operativi assunti con la convenzione, devono attenersi agli obiettivi di salvaguardia del patrimonio ittico e di promozione della pesca nelle acque interne previsti dalla programmazione regionale.

Saranno stipulate singole convenzioni con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse e che risulteranno idonei in base ai requisiti sopra evidenziati.

L'attività deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ed in collaborazione con il Tavolo di consultazione locale.

L'Associazione opererà in completa autonomia gestionale con mezzi propri e con proprio personale volontario associato.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

## Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

## L'Associazione si farà carico di:

svolgere, in accordo con i Settori regionali competenti, le seguenti attività:

- interventi di prelievo o recupero di fauna ittica a fini gestionali, emergenziali e/o sperimentali (asciutta, prelievo da ambiti protetti, recupero ed eventuale stoccaggio di specie alloctone, ecc.);
- interventi di mantenimento dei tabellamenti, derivanti dai vincoli pubblici di protezione della fauna ittica e di regolamentazione della pesca nei corsi d'acqua del territorio;
- collaborare nell'attuazione dei programmi di ripopolamento dei corsi d'acqua del territorio, secondo quanto disposto dal Programma ittico regionale, anche mediante la conduzione locale di incubatoi di valle;
- assicurare il supporto alla distribuzione e alla registrazione dei tesserini per la pesca controllata sia nella versione cartacea che informatizzata;
- offrire il proprio supporto nella realizzazione di studi e ricerche sulla fauna ittica delle acque interne e sui suoi habitat;
- operazioni di verifica, monitoraggio e piccola manutenzione ordinaria di strutture funzionali alla pesca nelle acque interne e alla tutela del patrimonio ittico, ivi compresi aree attrezzate di pesca, passaggi per pesci o aree di frega;
- promuovere e diffondere le informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna ittica e di regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque interne.

L'Associazione, per l'esecuzione delle attività sopra riportate, si avvarrà dell'opera dei propri volontari, anche associati alle loro articolazioni provinciali e/o locali.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonee coperture assicurative stipulate dall'Associazione.

Le Associazioni si impegnano a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche i nominativi dei rispettivi referenti territoriali.

## Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione, per l'assolvimento dei compiti affidati con la convenzione, provvederà a fornire all'Associazioni quanto segue:

- uova, avannotti e pesce, che dovranno essere ritirati nei punti di fornitura ed immessi, dall'Associazione mediante il proprio personale, nei luoghi di destinazione;
- tabelle, pali, e quant'altro necessario per l'effettuazione dei nuovi tabellamenti e la manutenzione di quelli preesistenti;
- tesserini per la pesca controllata in formato cartaceo e le credenziali di accesso al gestionale per la registrazione degli stessi sulla applicazione dedicata;

- materiali o supporti divulgativi per la sensibilizzazione e l'informazione dei pescatori e dei frequentatori delle acque interne.

#### Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione, non prima del 1° gennaio 2024, fino al 31 dicembre 2025, ovvero al 31/12/2026 in base alle disponibilità di bilancio; pertanto, possono essere rimborsate le spese successive alla data di stipulazione della convenzione medesima.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisito specifico consenso da parte dei soggetti convenzionati.

## Rimborso spese

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite una rendicontazione delle spese sostenute.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio e la ricarica delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, la manutenzione, il noleggio e l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, sono calcolati a Euro 0,39/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 100) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2022.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative per responsabilità civile ed infortuni dei volontari coinvolti.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 10% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze, al personale addetto ad attività amministrative, alla manutenzione di attrezzature d'ufficio, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI).

## Tetto massimo rimborso spese e relativa copertura

Il tetto massimo annuale complessivo dei rimborsi delle spese sostenute dalle Associazioni che sottoscrivono la convenzione è definito in **euro 125.000,00**, calcolato in base ai criteri di seguito specificati:

Criterio	Tetto massimo annuale di rimborso spese da assegnare alle associazioni suddiviso per criterio in Euro
numero di licenze di pesca attivate o rinnovate nel 2022 (ultimo anno di riferimento in cui sono disposizione tali dati), proporzionalmente ripartito tra i diversi territori provinciali.	/5 000 00
collaborazione alla conduzione negli ultimi cinque anni di uno dei sei incubatoi di valle attivi nelle provincie occidentali della Regione (Bobbio, Ferriere e Lugagnano nella provincia di Piacenza) e (Bardi, Berceto, Borgotaro nella provincia di Parma).	33.000,00
collaborazione alla conduzione, negli ultimi cinque anni, dell'attività di stoccaggio di pesci alloctoni attiva a Piacenza.	5.000,00
collaborazione all'attività di controllo e manutenzione di passaggi di pesci nei territori di Piacenza e Ravenna.	12.000,00
Totale	125.000,00

La quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai sopracitati punti descritti, permette di suddividere le risorse annuali disponibili tra i diversi territori regionali come riportato nella sottostante tabella:

Territorio provinciale	Assegnazione annuale
Piacenza	33.042,50
Parma	25.664,50
Reggio Emilia	7.259,50
Modena	6.225,50
Bologna	15.593,00
Ferrara	14.860,00
Ravenna	16.565,00
Forlì - Cesena	4.191,50
Rimini	1.598,50
Totale	125.000,00

L'onere complessivo massimo derivante dall'attivazione delle convenzioni di durata massima triennale, ammontante a **Euro 125.000,00** per ogni anno per un totale di **Euro 375.000,00** a titolo di rimborso delle spese sostenute che trova copertura per gli anni 2024 e 2025, sugli stanziamenti del capitolo **U78594** "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri

interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e s.m., mentre per l'anno 2026, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie allocate con il bilancio finanziario di previsione 2024-2026;

#### Manifestazione d'interesse

Le manifestazioni di interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato devono essere presentate, entro il termine perentorio del 6 novembre 2023.

La trasmissione può essere effettuata o tramite posta elettronica certifica all'indirizzo *territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it* oppure tramite Raccomandata AR inviata entro la data di scadenza sopra indicata (farà fede il timbro postale) al **Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura -** Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

## Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

L'istruttoria è effettuata dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura e si conclude entro il termine di <u>trenta giorni</u> successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerato la natura dei partecipanti, già iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, non si procederà alla verifica dei requisiti di onorabilità.

Il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso in ordine alla presentazione di più manifestazioni di interesse per operare sul medesimo territorio provinciale per l'attività di gestione e tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne, provvede, con proprio atto:

- alla individuazione dei diversi soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato;

In presenza di più manifestazioni di interesse per operare sul medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Responsabile del procedimento, attiverà un confronto fra tutti i soggetti

coinvolti finalizzato a promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione, il cui esito, formalizzato in specifico accordo che dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

## Rendicontazione e liquidazione

L'associazione presenta per ogni **semestre** una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Fatto salvo per i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività, occorre allegare le copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute) e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento nonché copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto attestanti il funzionamento di eventuali incubatoi di valle durante il periodo rendicontato, evidenziando, altresì, eventuali criticità rilevate nell'esecuzione delle attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di <u>quarantacinque giorni</u> successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Allegato B

Spett.le Regione Emilia-Romagna Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna

pec: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per l'attività di gestione e tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne

la pesca nelle acque intern	e
Prov	il
	n
omune di Prov elefono Fax	
PRESENTA	
er le attività oggetto di conv	sse per la collaborazione con la venzione da solgersi nel territorio
DICHIARA	
ere in caso di dichiarazioni n	n. 445/2000, consapevole della nendaci o esibizione di atto falso o 6 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
entata è regolarmente iscritt n dal	a al Registro Unico Nazionale del
itarie sono:	
	PRESENTA  la manifestazione di intere er le attività oggetto di converte la di la propere de la prop

3) che	lo statuto è deposita	ato presso	o (indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico):
4) che	ha maturato nell'am	nbito dell	e attività oggetto di convenzione la seguente esperienza:
	svolge prevalentem mozione della pesca		vità specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di
	negli ultimi cinque vinciale di:	e anni ha	a svolto attività di volontariato piscatorio nel territorio
	Piacenza		Ferrara
	Parma		Ravenna
	Reggio Emilia		Forlì-Cesena
	Modena		Rimini
	Bologna		
	ha collaborato al ubatoi di valle:	la condu	nzione negli ultimi cinque anni di uno dei seguenti
	Bobbio		Bardi
	Ferriere		Berceto
	Lugagnano		Borgotaro

8)		ha collaborato, negli ultimi cinque anni, alla conduzione dell'attività di stoccaggio esci alloctoni attive a:
		Piacenza
9)		ha collaborato, negli ultimi cinque anni, all'attività di controllo e manutenzione di aggi di pesci nel seguente territorio:
		Piacenza   Ravenna
10)	di v	per lo svolgimento della propria attività e di quella oggetto di convenzione si avvale colontari o eventuali altri collaboratori utilizzati (n, figure professionali tualmente utilizzate ecc):
	Stru	menti disponibili:
	Aut	omezzi disponibili:
11)		ver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di ifestazione di interesse di cui all'Allegato A;
12)	di so	regliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:
Lı	ıogo	Data
Fi	rma (	lel legale rappresentante (1)

Si allega una copia del documento di identità in corso di validità.

(1) Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.

In particolare l'istanza è valida:

- se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- ❖ se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

## INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

#### Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

#### - Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

#### - Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail <a href="mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it">dpo@regione.emilia-romagna.it</a> o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

#### 4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

#### 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

## 6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

 la finalità è costituita dalla necessità di stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie che si renderanno disponibili a gestire e tutelare la fauna ittica per l'esercizio della pesca nelle acque interne regionali.

#### 7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento, dagli operatori regionali individuati quali incaricati del trattamento o da altre amminstrazioni pubbliche, per le finalità previste al punto 6, garantendo il medesimo livello di protezione.

#### 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

#### 9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche

con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## 10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

## 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento.

Allegato C

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

## TRA

	omagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52			
. domie	ciliato per le sue funzioni presso il Settore Attività fa	aunistico	a -venatorie.	pesca e
	e a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzato alla s			
•	zione della deliberazione della Giunta regionale n.		-	·
		- di s	eguito " <b>Re</b> g	gione" -
	E		280110 110	B10110
	2			
l'Associazione				
	, Via			
C.F.	, rappresentata dal suo		e	legale
rappresentante pro te	, Via, Via, via, via, nat a a a	i	[	e
dominomato per la cari	ou presso la suddetta sede reguie,			
	-1	di seguit	o " <b>Associa</b> z	zione" -
		ar 5 <b>45</b> ari	3 12000000	
	si conviene e si stipula quanto segue			
Art. 1 – Oggetto e ob	oblighi			
Con la presente conv	venzione l'Associazione		. nell'ambi	ito delle
attività previste in ma	teria di tutela della fauna ittica e ed esercizio della princioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-amb	pesca nel	le acque in	terne ed
	specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza de			
	muovendo al contempo il riequilibrio faunistico-am			
•	eviluppo turistico si farà carico di svolgere, in acco	ordo con	i Settori r	egionali
competenti, le seguen				
	lievo o recupero di fauna ittica a fini gestionali, eme			
(asciutta, prelie ecc.);	vo da ambiti protetti, recupero ed eventuale stocca	aggio di	specie allo	ctone,
- interventi di ma	ntenimento dei tabellamenti, derivanti dai vincoli pu	ubblici d	i protezione	e della

- assicurare il supporto alla distribuzione e alla registrazione dei tesserini per la pesca controllata sia nella versione cartacea che informatizzata;

collaborare nell'attuazione dei programmi di ripopolamento dei corsi d'acqua del territorio, secondo quanto disposto dal Programma ittico regionale, anche mediante la conduzione locale

fauna ittica e di regolamentazione della pesca nei corsi d'acqua del territorio;

di incubatoi di valle;

- offrire il proprio supporto nella realizzazione di studi e ricerche sulla fauna ittica delle acque interne e sui suoi habitat;
- operazioni di verifica, monitoraggio e piccola manutenzione ordinaria di strutture funzionali alla pesca nelle acque interne e alla tutela del patrimonio ittico, ivi compresi aree attrezzate di pesca, passaggi per pesci o aree di frega;
- promuovere e diffondere le informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna ittica e di regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque interne.

L'Associazione, per l'esecuzione delle attività sopra riportate, si avvarrà dell'opera dei propri volontari, anche associati alle proprie articolazioni provinciali e/o locali.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonee coperture assicurative stipulate dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione e con le altre associazioni piscatorie, fornendo anche i nominativi dei rispettivi referenti territoriali.

## Art. 2 - Modalità di esecuzione delle attività

L'Associazione, nell'adempiere agli impegni operativi assunti con la presente convenzione, deve attenersi agli obiettivi di salvaguardia del patrimonio ittico e di promozione della pesca nelle acque interne previsti dalla programmazione regionale.

L'Associazione individua, in accordo con le altre associazioni attive sul medesimo territorio e con il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, un proprio referente per ciascun ambito territoriale sul quale risulta attiva, a cui spetta l'organizzazione degli interventi gestionali che saranno effettuati dal personale volontario.

Tali attività dovranno essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ed in collaborazione con il Tavolo di consultazione locale.

Le attività dovranno essere svolte dall'Associazione in autonomia, stabilendo, essa stessa, il numero degli operatori, la data, l'ora di esecuzione e tutti gli altri dettagli organizzativi necessari, dandone comunque comunicazione prima di procedere al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio. Solamente per interventi urgenti e improcrastinabili, la comunicazione potrà essere posticipata al primo giorno lavorativo utile.

## Articolo 3 – Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione, per l'assolvimento dei compiti affidati con la presente convenzione, provvederà a fornire all'Associazione quanto segue:

- uova, avannotti e pesce, che dovranno essere ritirati nei punti di fornitura ed immessi, dall'Associazione mediante il proprio personale, nei luoghi di destinazione;
- tabelle, pali, e quant'altro necessario per l'effettuazione dei nuovi tabellamenti e la manutenzione di quelli preesistenti;
- tesserini per la pesca controllata in formato cartaceo e le credenziali di accesso al gestionale per la registrazione degli stessi sulla applicazione dedicata;
- materiali o supporti divulgativi per la sensibilizzazione e l'informazione dei pescatori e dei frequentatori delle acque interne.

#### Articolo 4 – Sicurezza ed autonomia delle associazioni

L'Associazione opererà in completa autonomia gestionale con mezzi propri e con proprio personale volontario associato, esonerando la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilità civile, amministrativa, fiscale, di sicurezza ecc. eventualmente derivante a persone o cose, per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e da ogni altro onere o obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto, né previsto dalla normativa vigente.

A tale scopo, è obbligo e responsabilità esclusiva dell'Associazione, garantire che tutti i propri operatori volontari utilizzati siano coperti da assicurazione infortuni e da polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Il personale volontario associato per l'espletamento dei compiti richiesti dalla presente convenzione dovrà operare secondo le modalità stabilite dalle procedure di lavoro dell'Associazione stessa utilizzando, i dispositivi di protezione individuali idonei alle attività. L'individuazione e la consegna di idonei DPI è a cura dell'Associazione.

Sarà inoltre cura dell'Associazione stessa fornire adeguata formazione relativa alle procedure di lavoro ed all'uso dei DPI.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Sarà ancora cura dell'Associazione individuare i preposti in grado di verificare il corretto svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Coloro i quali faranno uso di apparecchiature di elettropesca, dovranno essere muniti del necessario titolo abilitativo e dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza contenute nel relativo manuale, nonché adottare le necessarie misure di protezione e prevenzione.

#### Art. 5 – Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione, si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima di **euro** \_\_\_\_\_\_ per anno, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

La richiesta di liquidazione potrà essere formulata per ogni anno come segue:

## per il primo anno:

- entro il 31 agosto per le attività realizzate dalla data di sottoscrizione della presente convenzione al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre;

## per gli anni successivi:

- entro il 31 agosto per le attività realizzate dal 1° gennaio al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre;

Entro le scadenze sopra indicate, occorre presentare una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Fatto salvo per i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività, occorre allegare le copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute) e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento,

nonché copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto attestanti il funzionamento di eventuali incubatoi di valle durante il periodo rendicontato, evidenziando, altresì, eventuali criticità rilevate nell'esecuzione delle attività.

La rendicontazione delle attività svolte, comprensiva dell'ulteriore documentazione prevista al precedente capoverso, prima di essere trasmessa al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura dovrà essere preventivamente validata con specifica determinazione dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio e la ricarica delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, la manutenzione, il noleggio e l'acquisto dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, sono calcolati a Euro 0,39/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 100) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali pubblicate in Gazzetta ufficiale per il primo semestre dell'anno 2022.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 10% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze, al personale addetto ad attività amministrative, alla manutenzione di attrezzature d'ufficio, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI).

Il settore competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

#### Art. 6 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, non prima del 1° gennaio 2024, fino al

## Art. 7 - Sicurezza e riservatezza

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Regione Emilia-Romagna per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Associazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Associazione potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Associazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione Emilia-Romagna attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione Emilia-Romagna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

# Art. 8 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

In esecuzione della presente Convenzione, l'Associazione effettua il trattamento di dati personali di titolarità della Regione Emilia-Romagna, necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione medesima.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della citata Convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa nazionale e regionale compatibile con la disciplina europea.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento europeo menzionato, l'Associazione è designata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali e di conseguenza si obbliga a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi alla normativa predetta.

## Art. 9 – Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

## Art. 10 - Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017. Ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico delle Associazioni, salva diversa disposizione di legge.

Art. 11 –	<ul> <li>Disposi</li> </ul>	zioni	final	i
-----------	-----------------------------	-------	-------	---

Per quanto non espressamente contemplato nella presen codice civile in quanto compatibili.	te convenzione si applicano le norme del
Letto, approvato e sottoscritto in() originali.	
Bologna, lì	
Regione Emilia-Romagna	
Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura	
, lì	
	Associazione
	1)

#### ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Ue 2016/679).

#### Premesse

- (A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato Glossario.
- (B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- (D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- (F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto seque:

## 1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

La finalità è costituita dalla necessità di stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie che si renderanno disponibili a gestire e tutelare la fauna ittica per l'esercizio della pesca nelle acque interne regionali.

Le Parti convengono quanto segue:

## 2. TRATTAMENTO DEI DATI NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2.1 L'Associazione, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

- 2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- 2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- 2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- 2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;
- 2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, l'Associazione si obbliga ad adottare:
  - 2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
  - 2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
  - 2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;
  - 2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.
- 2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- **2.4** Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art.30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
- 2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 2.6 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

#### 3. LE MISURE DI SICUREZZA

- **3.1** Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- **3.2** Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
- **3.3** Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
- **3.4** Il Responsabile del trattamento utilizza postazioni client e strumenti il cui accesso è subordinato all'inserimento di credenziali di autenticazione.
- 3.5 Il Responsabile non utilizza credenziali non nominative per l'accesso ai propri sistemi.
- **3.6** Il Responsabile adotta policy per la gestione sicura delle informazioni e dei dispositivi informatici, per il controllo di accesso, per la risposta agli incidenti e per la conservazione dei dati.
- **3.7** Il Responsabile del trattamento, in caso di trattamenti effettuati con strumenti non telematici, adotta misure adeguate (quali ad es. la chiusura a chiave di armadi e cassetti, archivio ad accesso controllato ecc.) atte a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati ai dati personali trattati.

## 4. ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

- **4.1** Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre l'Associazione, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
- **4.2** L'Associazione dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
- **4.3** In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati

personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

**4.4** Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## 5. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE I TRATTAMENTI - DESIGNAZIONE

- **5.1** Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.
- **5.2** Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.
- **5.3** Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Consorzio è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

#### 6. Documentazione e rispetto

- 6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- 6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- 6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- 6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

## 7. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

- 7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del Convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "subresponsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
- 7.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
- 7.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## 9. Assistenza al Titolare del trattamento

- 9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- 9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

## 10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

- 10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:
- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili consequenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:
- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

## 11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

- 11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il Convenzione. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- 11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il Convenzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- 11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il Convenzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del Convenzione il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

## 12. Responsabilità e manleve

- 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
- 12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

## **GLOSSARIO**

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

